# **COMUNE DI BERZO DEMO**



# PROVINCIA DI BRESCIA

**COPIA** 

**CODICE ENTE 16017** 

**DELIBERAZIONE Nº 61 del 16/12/2022** 

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

# OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA REGOLAMENTO E ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.

Il Commissario Dott.ssa Anna Frizzante, nominato con Decreto Prot. n. 0025291/Area II del Prefetto della Provincia di Brescia in data 23 marzo 2022 e con D.P.R. del 6 aprile 2022;

L'anno duemilaventidue, addì sedici del mese di Dicembre alle ore 11:30, presso la sede comunale di piazza Donatori di Sangue 1,

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza Il Segretario Comunale Dott. Matteo Tonsi.

# OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA REGOLAMENTO E ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Richiamato** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**Visto** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**Visto** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

- 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
- 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (....) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1, c. 7, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022):

Rilevato che gli scaglioni IRPEF applicabili con decorrenza 1° gennaio 2023 sono i seguenti:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota IRPEF
Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%

Oltre € 50.000	43%
One C 30.000	45/0

**Richiamata** delibera del consiglio comunale n. 2 del 09/02/2022 ad oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Irpef- per l'anno di imposta 2022":

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF 2023
Fino a € 15.000	0,40%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,50%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,60%
Oltre € 50.000	0,80%

Dato Atto che nel citato regolamento comunale disciplinante le aliquote di compartecipazione all'addizionale sull'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale è prevista una opportuna soglia di esenzione dall'applicazione della compartecipazione all'addizionale per coloro che abbiano un reddito imponibile non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00);

**Visto** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Visto** l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Visto** il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

**Ritenuto** di dover definire, per l'anno **2023**, l'aliquota in oggetto, in considerazione della necessità di assicurare all'ente risorse proprie d'entrata congrue in rapporto alla pianificazione del fabbisogno finanziario, quale esso emerge in base al bilancio pluriennale di previsione assestato e alla necessità di far fronte alla prevista contrazione dei trasferimenti erariali;

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area contabile, finanziaria e tributaria, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato

#### **DELIBERA**

- 1. **di confermare per l'anno 2023** il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF già approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 09/02/2022;
- 2. **di confermare per l'anno 2023** in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, sono stabilite le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF 2023
Fino a € 15.000	0,40%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,50%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,60%
Oltre € 50.000	0,80%

- 3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 del regolamento l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 (diecimila/00) e che i soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto;
- 4. **di dare mandato** al responsabile del servizio finanziario per l'esecuzione degli adempimenti di conseguenza;
- 5. **di dare atto** del parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
- 6. **di dare atto** che la presente deliberazione va pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
- 7. **di inviare** la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- 8. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

# Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario F.to Dott.ssa Anna Frizzante Il Segretario Comunale F.to Dott. Matteo Tonsi

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 20/12/2022

Il Segretario Comunale F.to Dott. Matteo Tonsi

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000)
- diverrà esecutiva il 14/01/2023 decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Lì, 20/12/2022

Il Segretario Comunale F.to Dott. Matteo Tonsi

Copia per albo

Berzo Demo, 20/12/2022

Il Segretario Comunale Dott. Matteo Tonsi